

Allegato "A" al n.ro 62.405/6260 di repertorio

Statuto della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Associazione Riconosciuta con D.P.R. 13 agosto 1964 n. 922

TITOLO I - ORDINAMENTO E COMPITI

ARTICOLO 1°

(Costituzione, sede e struttura)

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane è un'Associazione giuridicamente riconosciuta (Decreto del Presidente della Repubblica 13/08/1964 N° 922) avente sede in Milano ed articolata in Sezioni per svolgere attività in tutta Italia.

L'associazione non ha finalità di lucro.

La Lega sarà duratura sinché non ne verrà deliberato lo scioglimento dall'Assemblea Straordinaria o dall'Autorità Governativa.

ARTICOLO 2°

(Scopi sociali)

La Lega persegue i suoi fini postulando e diffondendo la unitarietà dei fondamentali valori morali, naturalistici, ecologici, ambientali, nella consapevolezza che la salvaguardia di una specie deve rientrare in una cultura protezionistica globale. Nell'ambito di questi principi acquistano valore e significato seguenti scopi:

- A) Creare un movimento di opinione pubblica in favore degli animali in genere e del cane in particolare, illustrando ciò che il cane dà agli uomini sul piano pratico ed affettivo ed il dovere degli uomini di trattare i cani con comprensione ed umanità;
- B) Difendere i cani da ogni crudeltà e abuso;
- C) Costruire e gestire Rifugi per cani abbandonati e dispersi, combattendo il randagismo a tutela sia del cane che della pubblica igiene;
- D) Donare i cani a persone non abbienti che li desiderano a pagare le tasse dei non abbienti che non vogliono privarsi del loro cane;
- E) Addestrare cani guida per ciechi nel rispetto dei principi zoofili, donare ai ciechi cani guida così addestrati, promuovere la costituzione di scuole per cani guida che applichino i principi sopra menzionati, controllare le attività delle scuole esistenti;
- F) Promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoofila e in particolare per la tutela del cane e la diffusione della cinofilia anche nell'ottica dei moderni orientamenti a difesa e tutela della salute pubblica;
- G) Diffondere nozioni veterinarie e di igiene e svolgere campagne di sensibilizzazione ed informazione sul problema del controllo delle nascite nonché effettuare direttamente interventi da sterilizzazione sugli ospiti dei propri rifugi e sui cani appartenenti a persone non abbienti;
- H) Svolgere una educativa propaganda zoofila (particolarmente tra i ragazzi delle scuole e ciò anche mediante premi e borse da studio) intesa a civilizzare i costumi di tutti;
- I) Collaborare con le Autorità per la migliore attuazione di ogni profilassi e di norme igieniche e ciò anche mediante la gestione dei Canili Municipali, nonché la collaborazione con l'Autorità per trasformare i Canili Municipali in Canili Sanitari ed Assistenziali, abolendo quindi la soppressione degli animali;
- L) Collaborare con le Autorità e con le altre Associazioni o Enti protezionistici a che la vivisezione sia abolita.

TITOLO II - DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 3°

(Domanda d'iscrizione a Socio)

Chiunque condivida gli ideali e gli scopi dell'associazione, può chiedere l'iscrizione alla Lega associandosi alla Sezione territorialmente competente ovvero manifestando la propria adesione alla Segreteria Nazionale qualora risieda in province dove la Lega non è costituita in Sezione.

ARTICOLO 4°

(Categoria degli Associati)

I Soci si distinguono in Onorari, Vitalizi, Benemeriti, Sostenitori e Ordinari.

Su proposta del Consiglio Nazionale o di una Sezione il Presidente Nazionale conferisce la tessera di Socio Onorario a vita della Lega a persone che si sono particolarmente distinte per meriti attinenti gli scopi perseguiti dall'Associazione.

Sono Soci Vitalizi di una Sezione coloro che, all'atto dell'iscrizione o successivamente, versano alla Sezione un contributo straordinario in virtù del quale la Sezione conferisce loro la tessera di Socio Vitalizio della Sezione.

Sono riconosciuti dalla Sezione Soci Benemeriti per l'anno sociale in corso coloro che, nell'anno precedente, hanno prestato un attivo contributo personale alla vita della Sezione.

Sono Soci Sostenitori quelli che versano una quota maggiore nella misura prestabilita annualmente dal Direttivo Nazionale.

Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota sociale annuale.

ARTICOLO 5°

(Quote e tessere sociali)

L'importo della quota associativa è determinato annualmente dal Direttivo Nazionale.

Il Direttivo Nazionale stabilisce il contributo annuale che tutte le Sezioni devono versare alla Segreteria Nazionale per ogni tesserato, sia all'atto dell'iscrizione, che al rinnovo della medesima, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Le tessere d'iscrizione alla Lega, con specificazione della Sezione di appartenenza, sono rilasciate a ciascun associato dal Presidente o dal Commissario Sezionale. Laddove non esiste la Sezione sono rilasciate direttamente dalla Segreteria Nazionale.

Con l'invio alla Segreteria Nazionale dei nominativi dei nuovi soci, o di quelli che hanno provveduto al rinnovo annuale, il Presidente o il Commissario della Sezione trasmette i calcoli e i relativi diritti patrimoniali come sopra spettanti alla Segreteria Nazionale. La quota versata da chi si iscrive nell'ultimo trimestre dell'anno in corso, è valida ad ogni effetto per l'anno solare successivo.

ARTICOLO 6°

(Diritti degli Associati)

Gli Associati esercitano le loro ragioni esclusivamente attraverso il voto nelle Assemblee Sezionali ed esercitano il loro controllo finanziario esclusivamente attraverso i Revisori da essi eletti.

Tutti i Soci, alle condizioni di cui all'art. 3 hanno pari diritti e possono partecipare alla gestione della Sezione accedendo alle cariche elettive. In caso di parità di voti, sarà eletto il Socio più anziano d'iscrizione continuativa.

ARTICOLO 7°

(Doveri degli Associati)

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto Sociale, nonché i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- pagare le quote sociali;
- pagare nei termini prescritti le somme a qualsiasi titolo dovuto alla Amministrazione delle Sezioni;
- astenersi dal partecipare a manifestazioni o prendere iniziative che denigrino in pubblico o a mezzo di organi di diffusione l'organizzazione della Lega o dei suoi rifugi nei confronti delle Autorità e dell'opinione pubblica.

ARTICOLO 8°

(Rapporti di collaborazione degli Associati)

Tutti coloro che collaborano alla gestione di Rifugi Sezionali, nonché alla Amministrazione delle Sezioni devono essere Soci della Lega.

Qualunque collaborazione prestata volontariamente dagli associati nell'ambito delle attività istituzionali della Lega, anche se con prestazioni continuative, è da considerarsi collaborazione spontanea e pertanto non presume l'instaurazione di alcun tipo di lavoro subordinato o di retribuzione.

ARTICOLO 9°

(Provvedimenti disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono la diffida scritta, la sospensione dall'attività sociale da un mese fino a un anno, l'espulsione.

Esse sono inflitte dal Collegio dei Probiviri su proposta del Presidente Nazionale, ovvero dei Presidenti e Commissari Sezionali.

Il primo con competenza su ogni appartenente alla Lega, i secondi nel rispettivo ambito Sezionale.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è passibile di ricorso all'Assemblea Generale, che decide alla sua prima convocazione.

Giudice unico ed esclusivo del Presidente Nazionale e dei Probiviri è l'Assemblea Generale, convocata e presieduta dal Presidente Nazionale, allorché questi deferisse all'Assemblea un membro del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea è invece convocata e presieduta dal Vice Presidente anziano allorché il Collegio dei Probiviri, all'unanimità, o un numero di Sezioni non inferiore ad un terzo del totale di essa, deferisse all'Assemblea Generale il Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale, i Presidenti e i Commissari di Sezione devono presentare ogni proposta scritta di sanzione disciplinare entro un mese dal fatto oggetto di contestazione, ovvero dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza; essi, tuttavia, possono adottare in via di urgenza, nei casi particolarmente gravi, la sospensione cautelare dell'attività sociale con effetto immediato. La sospensione cautelare deve essere comunicata entro cinque giorni al Collegio dei Probiviri per essere ratificata, a pena di decadenza, entro i successivi trenta giorni.

Il Collegio dei Probiviri deve decidere entro tre mesi dal ricevimento della proposta di sanzione. Il Collegio comunica senza ritardo con lettera raccomandata l'imputazione oggetto di giudizio all'inculpato, avvisandolo altresì della facoltà di presentare memorie scritte entro un termine prefissato, nonché di farsi eventualmente assistere da un legale di fiducia. In ogni caso l'inculpato ha diritto di essere sentito dai Probiviri riuniti in udienza collegiale.

Il ricorso avverso alla decisione dei Probiviri deve essere inoltrato con l'invio di lettera raccomandata alla Segreteria Nazionale, entro sessanta giorni dalla formale comunicazione scritta della sanzione inflitta dai Probiviri.

TITOLO III - ORGANI DELLA LEGA

ARTICOLO 10°

(Organi Nazionali della Lega)

- 1) - L'Assemblea Generale;
- 2) - Il Consiglio Nazionale;
- 3) - Il Presidente e i due Vice Presidenti Nazionali;
- 4) - Il Segretario Generale;
- 5) - Il Collegio dei Revisori;
- 6) - Il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 11°

(L'Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale è composta dai Presidenti Sezionali e dai Commissari di Sezione, ciascuno con diritto ad un solo voto in rappresentanza della propria Sezione.

In caso di loro impedimento, i Presidenti Sezionali ed i Commissari di Sezione possono delegare un Socio della propria Sezione, ovvero altro componente dell'Assemblea Generale. Nessun partecipante può, comunque, essere portatore di un numero di deleghe superiore a due.

Non possono essere delegati, con conseguente diritto al voto, i membri del Collegio dei Revisori o dei Probiviri.

Partecipano altresì all'Assemblea i membri del Consiglio Nazionale, i Revisori Nazionali ed i Probiviri.

Essi hanno voto consultivo.

ARTICOLO 12°

(Convocazione e costituzione dell'Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione raccomandata, almeno trenta giorni prima, a tutti gli aventi diritto alla

partecipazione. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, bisogna indicare l'ordine del giorno da discutere, la sede, il giorno, l'ora della prima convocazione, nonché, con almeno 24 ore di intervallo, la data e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita se, in prima convocazione, sono rappresentati almeno la metà più uno delle Sezioni, secondo quanto stabilito al precedente articolo, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Sezioni rappresentate.

L'Assemblea Generale Straordinaria è validamente costituita soltanto quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi delle Sezioni. Le deliberazioni delle Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie devono comunque essere assunte con la maggioranza prevista dal Codice Civile.

ARTICOLO 13°

(Compiti dell'Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio nazionale, del rendiconto dell'anno sociale chiuso e di ogni altra provvidenza, prevista dal presente statuto.

Inoltre l'Assemblea prende visione dei rendiconti delle singole Sezioni, fatti pervenire entro e non oltre il 15 Marzo.

A) Approva il bilancio ed il rendiconto finanziario della Presidenza Nazionale, nonché la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

B) Elege il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri.

C) Delibera su tutte le proposte del Consiglio Direttivo e delle Sezioni per il miglior funzionamento della Lega, sia in sede Nazionale che locale.

D) Delibera su eventuali assunzioni in obbligazioni proposte dal Consiglio Direttivo.

E) Prende visione del rendiconto delle singole Sezioni, e movimenti dei cani nei rifugi.

ARTICOLO 14°

(Compiti dell'Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera:

A) Sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento.

B) Sullo scioglimento della Lega, sulle trasformazioni, nonché sulla nomina di eventuali liquidatori.

ARTICOLO 15°

(Presidenza delle Assemblee - Segretario e verbalizzazione)

La Presidenza delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie viene assunta sempre dal Presidente Nazionale, in mancanza da uno dei due Vice Presidenti ed in mancanza ancora, dal più anziano di carica dei Consiglieri presenti.

Il Segretario dell'Assemblea originaria è il Segretario Nazionale, mentre per le Assemblee Straordinarie le funzioni di Segretario verranno assunte da un Notaio, nominato dal Presidente dell'Assemblea stessa.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ARTICOLO 16°

(Consiglio Direttivo Nazionale)

L'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Lega è devoluta al Consiglio Nazionale, salvo quanto di competenza delle Assemblee.

Il Consiglio Nazionale è composto da nove membri, eletti per un quinquennio dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, dopo essere stato eletto, nomina nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, l'addetto all'Ufficio Propaganda e Sviluppo e l'incaricato del Servizio Legale.

La convocazione del Consiglio della Lega è decisa ogni qualvolta essa sia ritenuta opportuna dal Presidente o da quattro membri del Consiglio, e comunicata mediante lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'adunanza con tutte le indicazioni necessarie e le esposizioni dell'ordine del giorno. Il Consiglio Nazionale si deve riunire almeno tre volte l'anno.

I componenti che mancassero, senza valida giustificazione impedimento fisico o malattia, a tre sedute potranno essere dichiarati decaduti dalla carica dello stesso Consiglio Nazionale e sostituiti per cooptazione.

Qualora cessasse dalla carica la maggioranza del Consiglio, (cinque membri), il Consiglio decadrà e dovrà essere convocata l'Assemblea Generale per le nuove elezioni.

Il Consiglio può essere convocato, in casi di estrema urgenza ed in via eccezionale, anche telegraficamente, con preavviso minimo di tre giorni.

Per la validità del Consiglio occorre l'intervento di almeno cinque membri, mentre le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza degli intervenuti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto processo verbale dal Segretario Nazionale ed in caso di suo impedimento dal più anziano per età fra i Consiglieri presenti.

Il Consiglio Nazionale delibera su tutte le questioni sottoposte dal Presidente o dai Vice Presidenti ed in particolare:

- a) Stabilisce le nomine ai Consiglieri.
- b) Decide le entità delle quote associative.
- c) Delibera sulla accettazione di eredità, lasciti, sulle richieste di contributi, sugli investimenti, sulle alienazioni dei beni, sulle cause attive e passive e sulle iniziative di rilievo in campo nazionale.
- d) Delibera sulla convocazione dell'Assemblea Straordinaria, per eventuali modifiche statutarie.
- e) Predispose i conti economici da presentare all'Assemblea Generale.
- f) Ratifica la costituzione di Sezioni nuove e decide i provvedimenti opportuni e necessari nei riguardi delle Sezioni.
- g) Gestisce il patrimonio mobiliare ed immobiliare.
- h) Ratifica i provvedimenti del Presidente assunti con carattere di urgenza.

ARTICOLO 17°

(Presidente - Vice Presidente)

Il Presidente Nazionale e i due Vice Presidenti Nazionali sono eletti dal Consiglio Nazionale per un quinquennio.

Al Presidente compete la rappresentanza della Lega a tutti gli effetti, compresa la Costituzione in giudizio. I Vice Presidenti collaborano con lui e lo sostituiscono in caso di legittimo impedimento. Al Presidente ed ai Vice Presidenti sono anche conferiti tutti i poteri che non siano espressamente riservati all'Assemblea Generale o al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18°

(Gli uffici centrali della Lega)

Il Segretario Nazionale cura l'adempimento delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e delle obbligazioni del Presidente e dei due Vice Presidenti, che coadiuva nello espletamento del loro compito. Coordina e dirige tutti gli uffici della Segreteria Nazionale:

Cura la tenuta dei seguenti libri:

- 1) libro delle Adunanze delle Assemblee Generali;
- 2) libro delle Adunanze del Consiglio.

Cura, inoltre, l'aggiornamento continuo dello schedario generale dei Soci. Il Consigliere Tesoriere provvede a gestire entrate ed uscite.

Cura la tenuta dei libri contabili previsti dalla legge e dallo Statuto ed in particolare:

- 1) libro degli inventari dei beni mobili ed immobili;
- 2) libro paga e matricola;
- 3) altri libri fiscali.

Deposita presso la Sede Sociale a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio nazionale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Nazionale per dar modo ai Revisori di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Cura infine i rapporti con gli eventuali consulenti esterni in materia amministrativa, contabile e fiscale.

Il Consigliere dell'Ufficio Propaganda e Sviluppo organizza e realizza le attività di sensibilizzazione, coinvolgimento e pubblicità che rivestono carattere nazionale o pluriregionale.

L'Ufficio Propaganda e Sviluppo è dotato, nell'ambito delle sue iniziative, di propria autonomia amministrativa; tuttavia tutti i contratti di pubblicità ed analoghi che impegnano la Lega, devono essere sottoscritti dal Presidente Nazionale.

Il Consigliere incaricato del servizio legale cura la gestione di tutte le controversie giudiziarie e giuridiche riguardanti la Lega.

A tal fine cura i rapporti con gli Uffici Giudiziari. Coadiuvata il Presidente per gli adempimenti previsti dalle procedure relative alla riscossione di eredità e legati.

Cura, infine, anche avvalendosi di consulenti esterni, la redazione di pareri legali, la stesura di eventuali modifiche statutarie e regolamentari, la preparazione di contratti e la presentazione delle iniziative giuridiche della Lega.

Il Consiglio può affidare gli incarichi sopra indicati e/o altri anche a persone idonee che non facciano parte del Consiglio.

ARTICOLO 19°

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili.

Almeno un membro di essi deve essere in possesso della qualifica di Revisore ufficiale dei Conti.

Qualora nel quinquennio venisse a mancare uno dei Revisori, per dimissioni o impedimento, gli altri due integreranno il Collegio nominando per cooptazione un altro revisore.

Il Collegio dei Revisori ha funzioni consultive ed ispettive sulla Gestione amministrativa della Lega e ne riferisce al Presidente Nazionale, al Consiglio Nazionale, nonché, annualmente, all'Assemblea Ordinaria, con relazione scritta.

Il Collegio è tenuto a curare il libro delle sue adunanze.

ARTICOLO 20°

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale e scelti tra persone che siano Soci della Lega almeno da tre anni e che abbiano un'età non inferiore ai 40 anni.

I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. La Carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.

I Probiviri eleggono nel loro seno il Presidente.

Le decisioni vengono prese a maggioranza, salva l'unanimità per il deferimento del Presidente Nazionale.

Ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto di giudizio, al Collegio dei Probiviri, investito della questione, competono le più ampie facoltà istruttorie. Il Collegio è tenuto a curare il libro delle sue adunanze.

TITOLO IV - DELLE SEZIONI

ARTICOLO 21°

(Costituzione delle Sezioni)

Oltre a quelle attualmente esistenti, possono essere costituite dal Presidente Nazionale nuove Sezioni, quando ne facciano richiesta almeno trenta sottoscrittori.

Il Presidente Nazionale, chiede la successiva ratifica del Consiglio Nazionale. Per particolari esigenze territoriali, amministrative ed ambientali, il Presidente Sezionale, nell'ambito territoriale della propria Sezione, può creare delegazioni periferiche con autonomia operativa, intesa come possibilità di gestire rifugi ed assumere iniziative locali in conformità ai programmi delle Sezioni.

La delegazione è retta da un Delegato, nominato dal Presidente Sezionale con mandato revocabile.

Della creazione e dello scioglimento della Delegazione, nonché della nomina o sostituzione del Delegato, il Presidente Sezionale è tenuto ad informare, entro 10 giorni, il Consiglio Nazionale.

La Sezione ha sede in locali autonomi o, quanto meno presso il rifugio; è possibilmente dotata di recapito telefonico, con inserzione sull'elenco degli abbonati, con la seguente dicitura:

"Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane Sezione di

ARTICOLO 22°

(Autonomia finanziaria ed amministrativa delle Sezioni)

Le Sezioni si auto-governano ed hanno autonomia finanziaria ed amministrativa, nei limiti dell'ordinaria amministrazione. Possono costituire patrimonio sezionale i beni mobili registrati in dotazione alla Sezione.

Le Sezioni sono prive di personalità giuridica.

Casi eccezionali e di forza maggiore potranno essere sottoposti al Consiglio Nazionale. Le Sezioni sono tenute, nel rispetto dello Statuto Sociale, ad uniformarsi alle direttive del Consiglio Nazionale, nonché alle prescrizioni ed istruzioni del Presidente Nazionale. Accordi o convenzioni con enti pubblici dovranno essere ratificati dal Consiglio Nazionale a mezzo firma del Presidente.

Nell'ambito territoriale di ciascuna Regione, le Sezioni sono tenute a coordinare le varie iniziative; a tal fine dovrà costituirsi una Commissione Regionale dei Presidenti e/o Commissari, convocata e presieduta dal Presidente o Commissario della Sezione con sede nel Capoluogo Regionale o in mancanza di Sezione nel Capoluogo dal responsabile della Sezione designata dal Presidente Nazionale. Ogni decisione viene presa a maggioranza di voti. Analogamente si procede in campo provinciale.

ARTICOLO 23°

(Organi delle Sezioni)

Sono organi delle Sezioni:

- 1) L'ASSEMBLEA
- 2) IL PRESIDENTE
- 3) IL VICE PRESIDENTE
- 4) I TRE CONSIGLIERI
- 5) IL REVISORE DEI CONTI

ARTICOLO 24°

(L'Assemblea Sezionale)

L'Assemblea Sezionale è convocata, salvo le ipotesi di cui agli articoli 27, dal Presidente Sezionale, entro il 31 Marzo di ogni anno, mediante lettera diretta o comunicazione a mezzo stampa o affissione pubblica a tutti i Soci aventi diritto al voto; hanno diritto al voto i Soci iscritti anteriormente alla presentazione delle candidature.

L'Assemblea di Sezione:

A) Elege cinque Consiglieri i quali eleggeranno fra di essi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.

L'Assemblea elegge anche il Revisore dei Conti.

B) Approva il bilancio ed il rendiconto finanziario della Sezione, nonché la relazione del Presidente e del Revisore dei Conti, da inviare in duplice copia entro il 15 Marzo alla Segreteria Nazionale.

C) Ratifica l'operato del Presidente e del Consiglio Sezionale ed approva il programma da svolgere.

D) Delibera su tutte le proposte del Consiglio per il miglior funzionamento della Sezione e del Rifugio.

E) Conferma o revoca la fiducia al Presidente Sezionale, nei casi previsti dall'articolo 27.

ARTICOLO 25°

(Il Presidente e i Consiglieri della Sezione)

Il Presidente rappresenta la Sezione e ne è il responsabile nei confronti della Lega e dei terzi.

Almeno tre mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente invia circolare ai Soci, con invito a sottoporre suo tramite al Consiglio Nazionale la candidatura al Consiglio della Sezione.

I Soci che pongono la loro candidatura devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non possono avere rapporto di lavoro con la Lega, comunque retribuito.

Fra i candidati il Consiglio Nazionale costituisce una lista di un massimo di dieci candidati al Consiglio della Sezione, non potendosi escludere dalla lista candidati la cui candidatura sia stata sostenuta da almeno il 10% degli iscritti alla sezione. Ogni iscritto non può a tal fine sostenere più di una candidatura.

L'Assemblea Sezionale è convocata per le elezioni con lettera Soci e annuncio su un quotidiano locale, o mediante avviso murale con almeno quindici giorni di preavviso dal Presidente uscente ed è presieduta da un Consigliere Nazionale o da un delegato, che può essere scelto anche fra i Soci della Sezione.

Tutti resteranno in carica cinque anni. In caso di impedimento assoluto o di dimissioni del Presidente, subentra il Vice Presidente.

ARTICOLO 26°

(Responsabilità civile del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri e del Commissario di Sezione)

Il Presidente, il Vice Presidente e i tre Consiglieri o il Commissario di Sezione, al momento in cui accettano detto incarico, rilasciano alla Lega apposita lettera di manleva: "Ad ogni effetto di legge assumo personalmente, verso la Lega e verso terzi, la responsabilità civile delle obbligazioni che saranno contratte dalla Sezione durante il mandato conferitomi, e in particolare quelle non specificatamente e preventivamente autorizzate dal Presidente Nazionale. Sollevo pertanto, la Lega ed il Presidente quale legale responsabile della medesima, da ogni e qualsiasi conseguenza al riguardo che resta comunque a mio esclusivo carico".

ARTICOLO 27°

(Conferma o revoca della fiducia al Presidente)

Su proposta motivata dal Revisore dei Conti o di trenta Soci della Sezione, il Consiglio Nazionale convoca, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 25, l'Assemblea Sezionale perché esprima la conferma o la revoca della fiducia al Presidente. In caso di revoca il Presidente è sostituito, secondo le previsioni dell'articolo 25.

ARTICOLO 28°

(Il Revisore dei Conti Sezionale)

In caso di impedimento assoluto o di dimissioni del Revisore dei Conti, subentra il candidato che ha raccolto il numero di suffragi immediatamente inferiore.

Il Revisore dei Conti Sezionale ha funzioni consultive ed ispettive nella gestione amministrativa della Sezione e ne riferisce, se nel caso, al Presidente o al Commissario della Sezione, nonché annualmente all'Assemblea Ordinaria con relazione scritta.

Il Revisore segnala eventuali irregolarità amministrative al Consiglio Nazionale.

In caso di commissariamento della Sezione, il Consiglio Nazionale conferma il Revisore dei Conti in carica, ovvero nomina un Revisore Commissariale.

ARTICOLO 29°

(Commissario della Sezione)

Quando in una Sezione si verificano inosservanze delle norme statutarie ed altre irregolarità, o comunque si palesino manifesti inconvenienti, il Presidente Nazionale dispone le indagini del caso e ne riferisce al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può deliberare lo scioglimento del Consiglio della Sezione e nominare un Commissario. Tutti i provvedimenti di scioglimento dei Consigli delle Sezioni devono essere ratificati dall'Assemblea Nazionale.

Il Commissario reggerà la Sezione con tutti i poteri e le responsabilità che competono al Presidente, egli si adopererà per stabilire il buon governo della Sezione e per procedere a nuove elezioni, che dovranno comunque effettuarsi entro un anno dal commissariamento salvo deroghe speciali che non possono comunque eccedere la durata di ulteriori sei mesi in caso di motivata eccezionalità.

Il Presidente Nazionale è anche autorizzato a nominare un Commissario nelle località ove un gruppo di cinofili chieda di costituire una Sezione, in conformità a quanto è previsto dall'articolo 21.

I provvedimenti di cui al presente articolo vanno ratificati dal Consiglio Nazionale alla Sua prima adunanza.

ARTICOLO 30°

(Scioglimento delle Sezioni)

Quando una Sezione presenta una situazione inemendabile, il Consiglio Nazionale può deliberare lo scioglimento.

Tutti i provvedimenti di scioglimento dei Consigli delle Sezioni devono essere ratificati dall'Assemblea Nazionale.

TITOLO V - PROVENTI, PATRIMONI, AMMINISTRAZIONI, VARIE

ARTICOLO 31°

(Proventi)

I proventi della Lega sono costituiti dalle quote vitalizie ed annuali di associazione, dalle oblazioni degli associati, da eredità e legati, da proventi di servizi, da proventi di manifestazioni, da redditi patrimoniali e dalle contribuzioni da parte di enti pubblici e privati.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Eventuali avanzi di gestione devono venire reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 32°

(Patrimonio)

Il patrimonio della Lega è unitario ed è costituito da tutti i beni mobili ed immobili della Lega, anche se proventi delle Sezioni ed anche se nella disponibilità delle stesse, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 22. Le Sezioni non impegnano la Lega, ma soltanto loro stesse.

In caso di scioglimento, cessazione e/o estinzione dell'associazione, i liquidatori, ai quali sono attribuiti i più ampi poteri di legge, debbono devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale adottando un criterio di ripartizione che consenta, nei limiti del possibile, di devolvere il patrimonio residuo delle Sezioni nell'ambito della Regione di appartenenza delle stesse, ed in favore di associazioni registrate aventi scopo sociale simile.

ARTICOLO 33°

(Eredità e legati)

Le eredità e i legati sono di pertinenza della Lega Nazionale anche se riferentesi a singole Sezioni. Il Consiglio Nazionale nel decidere sulla destinazione dei benefici tiene conto della volontà del testatore e delle circostanze ed assegna il provento in tutto o in parte, e comunque in misura non inferiore a due terzi, dell'asse ereditario alla Sezione interessata.

ARTICOLO 34°

(Incarichi ed indennità)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, tuttavia gli incarichi che comportano esborsi di spese verranno indennizzati.

ARTICOLO 35°

(Comitati Speciali)

Il Consiglio Nazionale ed i Consigli Sezionali possono costituire Comitati con compiti speciali o per l'attuazione di particolari iniziative.

ARTICOLO 36°

(Accordi con altre Associazioni Zoofile)

Laddove la Lega non sia rappresentata da proprie Sezioni potranno essere stipulati accordi di collaborazione per il perseguimento degli scopi sociali con altre Associazioni Zoofile gruppi o privati apolitici, che pertanto opereranno sotto l'egida della Lega, su autorizzazione del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 37°

(Impegno nella Comunità Europea)

Nella prospettiva della trasformazione in Lega Europea per la difesa degli animali in generale e del Cane in particolare, l'Associazione s'impegna sin d'ora a realizzare gli scopi perseguiti dal presente Statuto anche nell'ambito del territorio comunitario, tenendo comunque conto delle realtà locali.

A tal fine la Lega collaborerà con Associazioni ed Enti zoofili di altri Stati comunitari ed istituirà proprie Sedi nel territorio della Comunità Europea.

ARTICOLO 38°

(Rinvio alla Legge)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del titolo II° capo II° del Codice Civile.

Allegato "B" al n.ro 62.405/6260 di repertorio

**Regolamento della Lega Nazionale per la Difesa del Cane
Associazione Riconosciuta con D.P.R. 13 agosto 1964 n. 922**

1. Statuto e regolamento

Il presente Regolamento intende specificare quanto previsto nel vigente Statuto, senza peraltro derogarvi, e costituisce la normativa di ordine generale per il funzionamento delle strutture interne e territoriali della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

Il Consiglio Nazionale, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento può assumere provvedimenti, anche di portata generale, inerenti l'ordinaria amministrazione, che in concreto regolino i rapporti amministrativi ed economici tra le Sezioni e tra le stesse e la Lega Nazionale.

I Regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale vengono comunicati formalmente a tutte le Sezioni ed illustrati espressamente nel corso dell'assemblea generale appena successiva alla loro deliberazione da parte del Consiglio Nazionale.

2. Autonomia finanziaria, patrimoniale, contabile e fiscale delle Sezioni

A specificazione di quanto previsto negli articoli 22 e 32 dello Statuto, le Sezioni ha proprio codice fiscale ed autonoma posizione presso gli istituti previdenziali ed antinfortunistici.

L'art. 32 dello Statuto va inteso nel senso che il patrimonio della Lega Nazionale deve venire unitariamente destinato al raggiungimento degli scopi sociali, secondo le direttive degli organi nazionali nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni.

Nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 33 dello Statuto, il Consiglio Nazionale, su richiesta della Sezione interessata, può attribuire direttamente alle Sezioni il godimento ed anche la proprietà di singoli beni immobili.

I beni mobili anche registrati sono intestati e rimangono di pertinenza della Sezione, così come le disponibilità patrimoniali delle Sezioni ed i rapporti attivi e passivi con i terzi.

L'esercizio sociale delle Sezioni, come quello della Lega Nazionale, va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I rendiconti annuali delle Sezioni vanno approvati entro il 28 febbraio dell'anno successivo ed inviati alla Segreteria Nazionale entro il 15 marzo.

Il rendiconto della Lega Nazionale va approvato entro il 31 maggio dell'anno successivo, ovvero entro il 30 giugno quando il Consiglio Nazionale ravvisi particolari motivi di opportunità.

3. Regolamento delle Sezioni

Per la migliore esecuzione di quanto previsto negli artt. 22, 32 e 33 dello Statuto, nonché nel presente Regolamento Nazionale, ogni Sezione, con provvedimento del proprio Presidente e/o del Commissario, adotta un "Regolamento della Sezione", nel testo allegato sub A., curandone la registrazione nei tempi e nelle forme di legge.

Ogni Sezione, entro trenta giorni dall'adozione e registrazione del "Regolamento della Sezione" deve inviarne copia autentica al Consiglio Nazionale.

Il "Regolamento della Sezione", salvo che in caso di mero trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, non può venire modificato dagli organi della Sezione ma soltanto dall'Assemblea Generale Straordinaria della Lega Nazionale, costituendo parte integrante del presente Regolamento Nazionale.

4. Coordinamenti territoriali

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Nazionale può raggruppare in "Coordinamenti Territoriali" più sezioni che per dimensioni e/o struttura abbiano difficoltà di organizzarsi autonomamente sotto il profilo contabile, amministrativo e fiscale.

Il Coordinamento Territoriale ha la sola funzione di gestire nel suo complesso, d'intesa con le Sezioni, l'amministrazione, e la contabilità anche fiscale delle Sezioni comprese nel Coordinamento.

Rimangono fermi per il resto, anche in caso di costituzione di un Coordinamento Territoriale, i poteri, le competenze e le responsabilità dei Presidente, dei Consiglieri e dei Commissari di Sezione.

Se necessario, i Coordinatori territoriali adottano con le medesime modalità previste per le Sezioni, un Regolamento di contenuto analogo a quello previsto per le Sezioni, con le relative conseguenze di natura amministrativa, contabile e fiscale.

5. Responsabilità degli amministratori delle Sezioni e/o dei Coordinamenti

In conformità all'art. 26 dello Statuto, i Presidenti di Sezione, i Commissari ed i responsabili degli organismi territoriali in genere, non impegnano in alcun modo la Lega Nazionale, neppure in via sussidiaria e/o di garanzia.

6. Adempimenti amministrativi delle Sezioni e/o dei Coordinamenti

Ogni Sezione e/o Coordinamento territoriale ha l'obbligo di curare al meglio e con puntualità gli adempimenti contabili, fiscali ed amministrativi previsti dalle norme in vigore.

Il Consiglio Nazionale può disporre nei confronti della Sezione ispezioni e controlli, direttamente o tramite delegati, nonché richiedere ed ottenere copia di documenti, atti e registri.

Ogni Sezione ha l'obbligo di trasmettere al Consiglio Nazionale, entro il 15 marzo di ogni anno, il rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente, con indicazione specifica dei beni e dei cespiti di pertinenza della Sezione, nonché dei contratti e delle convenzioni in essere con enti pubblici.

Nel medesimo termine del 15 marzo, la Sezione deve altresì trasmettere al Consiglio Nazionale il bilancio preventivo per l'anno in corso.

7. Norme transitorie

Il "Regolamento della Sezione" viene adottato, da parte della Sezione già costituita alla data di approvazione del presente Regolamento Nazionale, entro il termine del 31 ottobre 2005, e una copia autentica e registrata del "Regolamento della Sezione" deve pervenire al Consiglio Nazionale entro il 15 dicembre 2005.

In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, il Consiglio Nazionale assumerà i provvedimenti più opportuni ed eventualmente procederà al commissariamento della Sezione inadempiente, nelle forme previste dall'art. 29 dello Statuto.

L'adeguamento della Sezione alle disposizioni regolamentari ed alle modifiche statutarie deve compiersi entro il 28 febbraio 2006.

Il Consiglio Nazionale è autorizzato e delegato ad assumere i provvedimenti ritenuti opportuni per consentire la migliore applicazione delle norme statutarie e regolamentari, anche prorogandone la compiuta adozione sino al 31 dicembre 2006, ma soltanto in casi particolari e con motivazione specifica.

Il Consiglio Nazionale è delegato ad apportare allo Statuto, al Regolamento Nazionale ed al Regolamento previsto per le Sezioni le modifiche e le integrazioni opportune e/o necessarie per consentire alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane l'iscrizione al Registro Nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000 n.383 e disciplinato dal D.M. 14 novembre 2001 n. 471.